



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena

Regolamento
per l'applicazione della tassa
per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche

Approvato con delibera C.C. nr. 37 del 16.05.1994
Modificato con delibera C.C. nr. 74 del 22.09.1994 in seguito ordinanza CO.RE.CO. nr. 021092 del 13.06.1994
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera C.C. nr. 155 del 30.12.1995
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera C.C. nr. 21 del 10.02.2000
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera di C.C. nr. 28 del 07.04.2000
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera di C.C. nr. 3 del 15.01.2005

Art. 1
Ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15.11.1993 nr. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09.12.1993 nr. 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23.10.1992 nr. 421, il Comune di Montese adotta il presente regolamento al fine di disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con il termine "tassa" - d'ora in poi usato - si vuole intendere specificamente la tassa per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

Art. 2
Occupazione di spazi e di aree pubbliche

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta autorizzazione o concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge.

L'autorizzazione deve essere richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie dell'esenzione prevista dalla lettera h del successivo articolo 7.

Pertanto, sul territorio del Comune di Montese, è consentita l'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, a condizione che sia stata regolarmente concessa od autorizzata dal competente organo nel rispetto della vigente normativa.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e successive modifiche e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 3
Distinzione tra le occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.

Art. 4 Occupazioni abusive

Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:

1. in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
2. qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
3. in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
4. in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.

Fatta salva per l'Amministrazione comunale di Montese la facoltà di porre in giudizio un'eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

Art. 4 bis Occupazioni d'urgenza

Per particolari situazioni di emergenza, ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune di Montese via fax o con telegramma.

L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 5 Oggetto della tassa

Regolamento TOSAP
pagina 3

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Montese.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

Sarà oggetto di tassazione e, quindi, presupposto dell'imposizione, la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

Art. 6 Esclusioni

Oltre a quant'altro previsto dalla Legge, sono escluse dalla tassa:

1. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Montese;
2. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
3. Le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto 2, quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow-windows e simili;
4. le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali;
5. gli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
6. le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

Art. 7 Esenzioni

Le esenzioni dalla tassa sono esclusivamente quelle fissate dall'art. 49 del Decreto Legislativo nr. 507/93.

Art. 8 Soggetti attivi e passivi

Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio la tassa è dovuta al Comune di Montese dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Il pagamento della tassa non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di Leggi e/o regolamenti vigenti. Tantomeno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

Art. 9 Classificazione del Comune

In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 1992 risultava assommare a 3142 abitanti, il Comune di Montese è assegnato alla V Classe agli effetti della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 10 Autorizzazioni

Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dall'art. 3, sono soggette ad autorizzazione.

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita domanda indirizzata al Sindaco.

Art. 11 Modalità per la richiesta delle autorizzazioni

Le domande intese ad ottenere una autorizzazione, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici Comunali, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
4. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
5. il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
6. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere:

1. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
2. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

Art. 12 **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni è in capo al responsabile dell'unità organizzativa competente, individuato con atto della Giunta Comunale, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.

L'atto di autorizzazione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché l'assoggettazione alla tassa.

Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c) con l'obbligo del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Resta a carico del soggetto autorizzato ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

Copia della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito, in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato:

a) il tipo dell'atto amministrativo;

b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;

c) la data di rilascio;

d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

Art. 13 Rinnovi e cessazioni

Le autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza.

Il soggetto autorizzato, qualora intenda rinnovare l'autorizzazione di occupazione annuale, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in atto.

Anche la disdetta anticipata dell'autorizzazione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.

La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.

Art. 14 Modifica o sospensione dell'autorizzazione

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro, può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione rilasciato.

Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

Il Comune di Montese potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;

La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 15 Revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni possono, altresì in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti l'inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.

La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del soggetto autorizzato o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di autorizzazione;
- b) il mancato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
- d) la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della autorizzazione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;

f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;

g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

In caso di revoca dell'autorizzazione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese dell'inadempiente.

Le autorizzazioni relative ad occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 16 Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue, ove non sussistano motivazioni di Legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del titolare;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del titolare o suoi aventi causa.

Art. 17 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate ad personam ed è vietato il loro trasferimento a terzi.

Le autorizzazioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del titolare di adempiere a tutti le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune di Montese da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il titolare ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza dell'autorizzazione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:

- 1) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- 2) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- 3) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- 4) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

Il titolare, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di autorizzazione, deve:

- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
- d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto dell'autorizzazione, questa è sempre e comunque a carico del titolare.

Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Art. 18 Maggiorazione della tassa

Per le occupazioni abusive e per quelle che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si

applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa; il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.

Art. 19 Modifiche tariffarie

Le tariffe sono modificate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di Legge.

La mancata modificazione comporta l'automatica applicazione delle tariffe già in vigore.

Le tariffe saranno adeguate a seguito della entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 56, comma 11, del decreto legislativo 15.11.1993 nr. 507 e troveranno applicazione a far tempo dalla data stabilita dal D.P.C.M. medesimo.

Art. 20 Tariffe, determinazione e pagamento dell'imposta

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in mq. o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali ed è commisurata alle misure tariffarie così come stabilite ed in base alla occupazione medesima. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Il pagamento dell'imposta come determinata deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

La superficie imponibile si determina considerando la occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc., ovvero quelli all'interno di aree transennate o di strade chiuse al traffico.

Il calcolo delle superfici imponibili, del tributo e degli eventuali arrotondamenti verrà effettuato tenendo conto del dettato legislativo di cui al decreto 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21
Categoria delle località

In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 23.4.1994, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in tre categorie, individuate nella planimetria e nel relativo elenco allegati alla deliberazione della Giunta Comunale nr. 153 del 23.04.94.

Alla prima categoria si applica la tariffa di base così come deliberata.

Alla seconda categoria si applica la tariffa di base così come deliberata, ridotta del 20%.

Alla terza categoria si applica la tariffa di base così come deliberata, ridotta del 50%.

Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

Art. 22
Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del tributo a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La tassa è commisurata - sulla base della tariffa deliberata - alla superficie effettivamente occupata e graduata a seconda della ubicazione della occupazione medesima così come prevista dal precedente articolo 21.

Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate :

a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo articolo 29 la tassa è ridotta a 1/3;

b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90% per la sola parte che eccede;

c) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo la tassa è ridotta del 70%;

d) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tassa è ridotta del 70%;

e) per le occupazioni, sino a 100 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 50%;

f) per le occupazioni, per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie imponibile è ridotta del 75%.

Art. 23 Passi carrai

Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

Per i passi carrabili di cui al precedente primo comma la tassa viene applicata alle misure tariffarie così come stabilite, con tariffa ordinaria ridotta al 50% e graduata a seconda del dettato dell'art. 21.

I proprietari degli accessi di cui al punto 5 dell'art. 6, possono richiedere espressamente al Comune di Montese il rilascio di apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante.

La specifica segnaletica verrà apposta previo parere dei Responsabili dei settori interessati, stante che il divieto di utilizzazione dell'area di cui al precedente comma non potrà, comunque, estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consentirà al soggetto passivo del tributo alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività.

I proprietari degli accessi suddetti rientrano quindi nell'obbligo del pagamento della tassa che viene determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%, avendo riguardo che il calcolo della superficie imponibile terrà conto della larghezza dell'accesso medesimo e della profondità di un metro lineare "convenzionale".

La tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo accertati dal Settore Polizia Municipale su richiesta del Servizio Tributi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affitto o da qualsiasi altro rapporto. Sarà cura del Servizio Tributi segnalare la situazione al responsabile del Settore interessato che valuterà la opportunità di demolire il manufatto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, l'entità della tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

Art. 24 Affrancazione per i passi carrai

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

L'affrancazione, che può essere esercitata in qualsiasi momento, consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

Art. 25 Abolizione dei passi carrai

I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenerne l'abolizione con apposita domanda rivolta al Comune di Montese. Sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.

L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore, con o senza consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dallo stesso contribuente.

E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

Art. 26 Occupazioni con autovetture

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

La tassazione corrisponde alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni che devono essere operate, ciascuna autonomamente e, quindi, le superfici non possono essere cumulate.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto od i posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

I privati utilizzatori di aree pubbliche a parcheggio che abbiano concorso alle relative spese di realizzazione, sono esonerati dal pagamento della tassa commisurata allo spazio oggetto di regolare concessione occupato permanentemente con autovetture adibite al trasporto privato.

Art. 27

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite da vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune di Montese dovranno essere rimborsate dall'occupante.

Sugli steccati, impalcatura, bilance, ponteggi e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, indennità o compensi di sorta.

Art. 28

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

I cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, saltimbanchi, declamatori e tutti coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività dalla Amministrazione comunale di Montese, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente Autorità e fatto salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della Legge di P.S.

In nessun caso è consentita la occupazione di marciapiedi o di portici tale da impedire, con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico di coloro che esercitano mestieri artistici quando questa si dovesse prolungare per più di un'ora sullo stesso luogo.

Unica deroga è concessa a coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto oltre il tempo consentito dal disposto dell'articolo 7, lettera e).

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 29

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata per chilometro lineare o frazione nella misura stabilita e graduata a seconda del dettato dell'articolo 21.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 30

Occupazioni temporanee con condutture, cavi, impianti, ecc.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di

erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

La tassa viene determinata ed applicata forfetariamente in base alla misura stabilita, graduata a seconda del disposto dell'articolo 21 del presente regolamento e con le disposizioni di cui al 50 comma dell'art. 47 del decreto 507/1993.

Art. 31 Occupazioni temporanee. Tempi e misure

La regolamentazione delle misure e della durata per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, così come stabilita dal dettato del decreto legislativo 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende totalmente acquisita e recepita dal presente regolamento.

Art. 32 Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.

Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate:

- a) per le occupazioni di durata superiore a quattordici giorni la tariffa è ridotta del 30%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a 1/3;
- c) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con condutture, cavi e impianti la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni effettuate sulle superfici eccedenti i 1.000 mq. la superficie eccedente è ridotta del 90%;
- e) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tariffa è ridotta del 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime;

f) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;

g) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;

h) per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo poste in essere ai fini dell'installazione delle suddette attrazioni, giochi e divertimenti la tariffa è ridotta del 50%;

i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali la tariffa è ridotta dell'80%;

j) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;

k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione la tariffa è ridotta del 50%.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica una maggiorazione del 50%;

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune non si applicano maggiorazioni né riduzioni.

Art. 33 Distributori di carburante. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, la tassa annuale va applicata - per la occupazione del suolo e del sottosuolo comunale - nella misura prevista dalla delibera adottata in ottemperanza del terzo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 507/1993; la tassa è graduata a seconda della ubicazione dell'impianto così come definita dall'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 507/93.

Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per

l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.

Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati sono soggetti alla tassa di cui al precedente art. 24, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 34 Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta una tassa annuale nella misura prevista dalla delibera adottata in ottemperanza del terzo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 507/1993; la tassa è graduata a seconda della ubicazione dell'apparecchio così come definita dall'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 507/93.

Art. 35 Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare al Servizio Tributi apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge e dal presente regolamento.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

1. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
2. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
3. l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
4. l'ubicazione, la durata e la entità della occupazione.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente articolo 29 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, eseguito su bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente dalla Amministrazione comunale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento della tassa. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate l'obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del bollettino di conto corrente postale - così come definito dall'apposito decreto interministeriale - ed il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione, il pagamento della tassa - con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore - può avvenire mediante versamento diretto senza compilazione del bollettino di conto corrente postale di cui al precedente comma. La tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune ovvero del Concessionario che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee di cui all'art. 45 comma 8, è predisposto dalla Polizia Municipale ovvero dal concessionario per la gestione del servizio.

La tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, non è dovuta per gli importi inferiori a L. 10.000 (diecimila).

Art. 36 **Definizione in via breve**

Il Comune di Montese, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.

L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta la applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento della integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il Comune di Montese, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

Art. 37 Accertamenti

Il Comune di Montese, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

- a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
- b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a), abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
- c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Art. 38 Riscossione coattiva della tassa

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988 nr. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

Art. 39 Rimborsi

Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla Legge.

Art. 40 Affidamento in concessione del servizio

Qualora il Comune di Montese lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Art. 41 Sanzioni

Il sistema sanzionatorio, per quanto attiene alle violazioni concernenti l'applicazione della tassa, è dettato dall'art. 53 del decreto legislativo 507/1993.

Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 nr. 383 e successive modifiche.

Il Comune di Montese si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.

Art. 42 Funzionario responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54 del decreto legislativo 15.11.1993 nr. 507, il Comune di Montese nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art. 43 Abrogazioni

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'art. 55 del decreto legislativo 507/1993.

E' pertanto abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico in vigore per l'anno 1993.

Art. 44 Norme transitorie e finali

I contribuenti assoggettati alla tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento, così come previsto dall'articolo 35, entro i sessanta giorni successivi alla entrata in vigore del presente regolamento.

Nel medesimo termine, i contribuenti già iscritti nel ruolo principale 1994, effettuano il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

Per le occupazioni di cui all'articolo 29, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di lire 50.000.

Per le occupazioni temporanee di cui all'articolo 32 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento dell'imposta ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al Comune di Montese ovvero al suo concessionario - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT.

Le riscossioni e gli accertamenti concernenti le annualità precedenti al 1994 sono effettuati con le modalità e i termini stabiliti dalla previgente normativa contenuta nel testo unico per la finanza locale del 14.09.1931 nr. 1175, e successive modificazioni; quindi si potranno solo ricomprendere le due annualità precedenti al 1994.

Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43/1988, concernente la riscossione coattiva, l'emissione dei ruoli per la riscossione del tributo dovrà riguardare solo il 1994 e le annualità precedenti.

Art. 45
Vigilanza del Ministero delle Finanze

La delibera di approvazione del presente regolamento ovvero di ogni sua eventuale futura modifica, nonché delle tariffe, è inviata alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla esecutività.

Art. 46
Rinvio

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.

INDICE

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 3 - DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI
- ART. 4 - OCCUPAZIONI ABUSIVE
- ART. 4bis OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART. 5 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 6 - ESCLUSIONI
- ART. 7 - ESENZIONI
- ART. 8 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 10 - AUTORIZZAZIONI
- ART. 11 - MODALITA' DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
- ART. 12 - MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE
- ART. 13 - RINNOVI E CESSAZIONI
- ART. 14 - MODIFICA O SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE
- ART. 15 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 16 - ESTINZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 17 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 18 - MAGGIORAZIONI DELLA TASSA
- ART. 19 - MODIFICHE TARIFFARIE
- ART. 20 - TARIFFE, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 21 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'
- ART. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI: DISCIPLINA E TARIFFE
- ART. 23 - PASSI CARRAI
- ART. 24 - AFFRANCAZIONE PER I PASSI CARRAI
- ART. 25 - ABOLIZIONE DEI PASSI CARRAI
- ART. 26 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE
- ART. 27 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI
- ART. 28 - MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI
- ART. 29 - OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI
- ART. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI
- ART. 31 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE: TEMPI E MISURE
- ART. 32 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE: DISCIPLINA TARIFFE
- ART. 33 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: TARIFFE
- ART. 34 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI: TARIFFE
- ART. 35 - DENUNCIA E VERSAMENTO TASSA
- ART. 36 - DIFINIZIONE IN VIA BREVE
- ART. 37 - ACCERTAMENTI
- ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- ART. 39 - RIMBORSI
- ART. 40 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
- ART. 41 - SANZIONI
- ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 43 - ABROGAZIONI
- ART. 44 - NORME TRANSITORIE E FINALI
- ART. 45 - VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE
- ART. 46 - RINVIO